



Avcp
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture



Comunicato del Presidente del 2 febbraio 2011

Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori pubblici

Il Presidente

PREMESSO

- che i Certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevità, denominati Certificati) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell'art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all'allegato D dello stesso decreto e trasmesso telematicamente secondo le disposizioni dei Comunicati del Presidente dell'Autorità avvenuti in data 06/07/2006 (*“Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori”*), in data 18/10/2006 (*“Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori”*) e in data 13/05/2009 (*“Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL)”*);
- che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* all'art. 40, comma 3 lettera b), prevede espressamente che *«gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti»* e ciò al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all'esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese;

RITENUTO

- di dover offrire agli utenti che usano il sistema informatico per il rilascio e la gestione dei Certificati un servizio adeguato alle loro esigenze sia sotto il profilo della disponibilità, sia sotto quello dell'efficienza e della semplicità d'interazione;
- di dover semplificare le attività di integrazione dei dati forniti attraverso la compilazione dei Certificati con quelli di altri sistemi informatici;

COMUNICA

1. che a decorrere dalla data del 14 febbraio 2011, i Certificati dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal portale Internet dell'Autorità nella sezione dei servizi ad accesso riservato;
2. che le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno illustrate nel manuale utente anch'esso pubblicato nella medesima sezione del portale Internet dell'Autorità. Ad ogni buon conto,

- come nella precedente procedura, il Responsabile del Procedimento della stazione appaltante, dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi del modulo digitale, dovrà produrre e sottoscrivere in duplice copia un documento conforme al richiamato allegato D – di cui una copia sarà rilasciata all’impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, mentre la seconda sarà protocollata e conservata negli archivi della stazione appaltante – ed una copia cartacea dei dati inseriti da stampare, sottoscrivere ed archiviare per eventuali successivi controlli;
3. che contestualmente all’attivazione del nuovo sistema informatico, l’attuale sistema in uso per la compilazione e l’emissione dei Certificati verrà disattivato relativamente alla possibilità di inserimento di nuovi Certificati;
 4. che tutti i Certificati nello stato di “emesso” alla data del 14 febbraio 2011 saranno disponibili nel nuovo sistema informatico per la consultazione e la stampa da parte degli utenti autorizzati;
 5. che i dati relativi ai Certificati nello stato “in preparazione” saranno disponibili sull’attuale sistema per l’eventuale completamento della procedura di rilascio, per 30 giorni lavorativi a partire dal 14 febbraio 2011, ovvero fino al 16 marzo 2011. A partire da tale data, tutti i certificati non rilasciati dovranno essere inseriti *ex novo* sul nuovo sistema;
 6. che gli utenti potranno accedere al nuovo sistema utilizzando le stesse credenziali di cui già in possesso per il rilascio dei Certificati con la precedente procedura;
 7. che le SOA (Società Organismo di Attestazione) potranno accedere in consultazione alla nuova procedura attraverso l’apposito *link* disponibile sul portale Internet nella sezione dei servizi ad accesso riservato utilizzando le credenziali già rilasciate dall’Autorità a seguito di registrazione al servizio di “Anagrafe”.

Giuseppe Brienza